

- la regolarità della gestione S.G.R. è stata ampiamente verificata dalla Guardia di Finanza, mentre i suoi bilanci sono stati, fin dall'avvio dell'attività, certificati da primaria società di revisione (pur non avendo S.G.R. alcun obbligo di sottoporsi a certificazione).

Un'ulteriore conferma della congruità del prezzo deriva dal fatto che, nella lunga fase che precedette l'accettazione della proposta, i promotori si sono sempre rifiutati di «ritoccare» il prezzo. E ciò per l'ovvia ragione che il prezzo offerto (2.150 miliardi) costituiva il limite massimo compatibile con l'equilibrio economico della S.G.R..

Quindi «*la pervicacia con cui i proponenti mantennero fermo il prezzo*»⁽⁷⁾, lungi dall'essere un fatto censurabile, è indice della correttezza e della serietà con cui essi operavano: non c'era spazio per *mercanteggiare* per la semplice ragione che S.G.R., non avendo alcun intento lucrativo, aveva già offerto il *massimo* che poteva offrire.

Che il prezzo pagato da S.G.R. sia più che congruo è, dunque, una conclusione inoppugnabile perché ampiamente dimostrata. Né vale a scalfirla la congerie di illazioni, allusioni, paralogismi, forzature dei fatti a cui la sentenza ricorre nel vano tentativo di sostenere la tesi contraria, come qui di seguito dimostreremo con alcuni esempi.

⁽⁷⁾ pag. 167 della Sentenza